

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 58**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE GRECO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RICCARDO DE CORATO

procedimento penale n. 2035/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 2000

ONOREVOLI SENATORI. - Il senatore Riccardo De Corato, con lettera in data 7 giugno 2000, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 2035/99 R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, per il reato di cui all'articolo 595, terzo comma, del codice penale.

Il procedimento penale trae origine dalla querela presentata nei confronti del senatore De Corato dal signor Walter Ganapini il 23 febbraio 1998, a causa delle dichiarazioni rilasciate dal parlamentare e pubblicate sul quotidiano «La Repubblica» del 22 dicembre 1997 in un articolo dal titolo «Rifiuti, la Puglia dice no a De Corato», e sottotitolo «Il sindaco accusa Ganapini per il pattume in discarica», articolo il cui contenuto è stato ritenuto gravemente offensivo della reputazione da parte del querelante.

Le dichiarazioni del senatore De Corato si inquadrano nell'ambito della vicenda concernente il rifiuto opposto dal Presidente della regione Puglia, Salvatore Distaso, alla richiesta dello stesso De Corato, come vice sindaco di Milano, di autorizzare l'importazione di rifiuti umidi di Milano nell'impianto foggiano di Trinitapoli. Secondo l'autore dell'articolo, Ivan Berni, il rifiuto del Presidente della Regione Puglia seguiva alla reazione da parte del gruppo politico dei Verdi alla scoperta dei rifiuti umidi di Milano finiti in discarica anziché al riciclaggio. Sulla descritta vicenda il senatore De Corato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Il conferimento dell'umido in discarica di mezza Italia è stata una prerogativa della Giunta Formentini-Ga-

napini: tutto ciò è agli atti della commissione di inchiesta del comune. L'attuale *management* dell'AMA, poi, è lo stesso voluto dall'allora assessore all'ambiente Ganapini nel 1995. A conferma di tutto ciò vi è l'avviso di garanzia che la Procura di Lanciano, in provincia di Chieti, aveva emesso nei confronti di Ganapini, che violando le leggi della Regione Abruzzo aveva conferito nelle discariche di quel comune tonnellate di rifiuti di Milano».

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute dell'11 e del 18 luglio 2000. Il senatore De Corato è stato ascoltato, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, nella seduta dell'11 luglio 2000 ed ha depositato una memoria scritta.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore De Corato ha rilevato che le affermazioni a causa delle quali l'*ex* assessore Ganapini ha presentato querela nei suoi confronti rientrano nell'esercizio della libertà di critica, da lui espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari. Ha osservato infatti che le questioni oggetto dell'articolo de «La Repubblica» attendono alla città di Milano, i cui problemi possono certamente ritenersi di interesse nazionale; inoltre, ha fatto presente di aver presentato in data 2 ottobre 1996 una interrogazione parlamentare, rivolta al Ministro dell'ambiente, sull'emergenza rifiuti gestita dalla Giunta comunale di Milano all'epoca in cui era sindaco Marco Formentini, ed il signor Ganapini era assessore all'ambiente nonché presidente dell'AMSA (azienda municipalizzata per i servizi ambientali).

Il senatore De Corato, nella memoria trasmessa alla Giunta, ricorda che la problematica dei rifiuti della città di Milano è stata

oggetto di ripetute interrogazioni parlamentari, da lui sottoscritte, che vengono allegate alla memoria stessa. Oltre alla citata interrogazione del 2 ottobre 1996 al Ministro dell'ambiente ed all'interrogazione del 6 maggio 2000 ed un'altra dell'11 maggio nonché del 18 maggio successivo, sono allegati alla memoria anche il decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di alcuni dirigenti dell'AMSA dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Lanciano il 2 maggio 1997 ed altri atti processuali concernenti le indagini condotte dalla suddetta Pretura. Altra documentazione allegata si riferisce ad alcune delibere assunte dall'AMSA in ordine allo smaltimento dei rifiuti, attraverso il loro conferimento presso impianti situati nella regione Abruzzo.

L'approfondita discussione seguita dall'audizione e all'esame dei documenti offerti dal senatore De Corato ha avuto come argomento principale la ricorrente questione della sussistenza o meno del nesso funzionale tra le esternazioni fatte alla stampa dall'esponente politico e la sua attività parlamentare. Discussione che si è conclusa con il parere della maggior parte dei componenti della Giunta di ritenere nella specie applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sulla base di quel consolidato indirizzo della giurisprudenza camerale che ha intravisto l'attuabilità della prerogativa costituzionale non soltanto nelle ipotesi delle attività tipiche della funzione parlamentare - quali sono le dichiarazioni rese in Aula o in Commissione - ma anche per tutti i fatti rientranti *latu sensu* nell'attività politica del parlamentare, quali le esternazioni alla stampa sui più disparati temi di rilevanza politico-sociale.

L'attenta analisi delle risultanze del caso ha portato ad intravedere in esso tutti questi presupposti, pur dopo la registrazione del rilievo di chi, con eccessivo scrupolo, ha sollevato il problema di indagare di volta in volta per stabilire la veste con cui l'uomo politico parla o opera, distinguendo il caso

in cui ciò avvenga nell'ambito della veste istituzionale di parlamentare dagli altri casi.

Nella fattispecie le parti dell'articolo su «La Repubblica» del 22 dicembre 1997 contenenti i giudizi attribuibili al senatore De Corato non possono non essere rapportate all'esercizio delle sue funzioni parlamentari, posto che partono da uno dei rilevanti temi di politica nazionale, qual è il problema della raccolta differenziata dei rifiuti e quello dell'osservanza del divieto del conferimento dei rifiuti umidi in discarica anziché al riciclaggio, per muovere critiche, sia pure forti, all'operato della passata Giunta del comune di Milano Formentini-Ganapini. E che il senatore De Corato non stesse parlando nella veste di un vicesindaco richiamata dal giornalista nella prima parte dell'articolo, lo si intuisce non solo e non tanto dalla circostanza che egli stava riferendo un fatto temporale rispetto al quale non rivestiva la carica di vicesindaco, quanto soprattutto dalla circostanza che a sostegno delle sue critiche richiama «gli atti della Commissione d'inchiesta del comune»; ossia proprio quegli atti ed accertamenti svolti qualche anno prima che erano stati da lui stesso richiamati in una sua interrogazione del 2 ottobre 1996, indirizzata al Ministro dell'ambiente, e ripresi poi nelle interrogazioni del 6 e 18 maggio 2000, con le quali fra l'altro denunciava l'operato del dottor Ganapini in qualità di assessore delegato e di commissario per la gestione dell'azienda per la raccolta dei rifiuti, sollevando la questione della compatibilità tra le due cariche.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

GRECO, *relatore*

